

**RECENTE GIURISPRUDENZA**

**Sui contributi e sovvenzioni a soggetti privati**

**Corte dei conti-Piemonte, delibera 6 febbraio 2019, n. 7**

Ogni intervento di natura economica da parte dell'amministrazione comunale, per poter essere eventualmente qualificato in termini di legittimità, a prescindere dal formale soggetto destinatario dell'attribuzione patrimoniale, **deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio**, posto che il Comune, per espressa disposizione legislativa (*art. 3, comma 2, TUEL*) è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. La destinazione di fondi comunali, sotto forma di contributo pubblico, a sostegno di interventi su beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso (segnatamente, privato), non può considerarsi un depauperamento del patrimonio dell'Ente, stante l'utilità che l'ente stesso riceve dallo svolgimento del servizio pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Poiché la P.A. agisce con gli strumenti del diritto privato quando non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, **non solo non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, ma l'art. 118 Cost. impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà**. Posto quindi che l'Ente pubblico può agire in via mediata, per il tramite di soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, rappresentando la stessa una modalità alternativa d'erogazione del servizio pubblico, **simile tipo d'intervento può essere disciplinato tra i soggetti interessati attraverso una convenzione tesa a evidenziare le finalità pubbliche perseguite** e le modalità di destinazione ad uso pubblico del bene oggetto dell'intervento.

**Corte dei conti-Lombardia, delibera 17 aprile 2019, n. 146**

**Le attività di soggetti terzi possono essere sostenute da un ente locale, laddove rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, siano svolte nell'interesse della comunità e siano ritenute utili per la stessa - in attuazione, quindi, dell'art. 118 Cost. - fermo restando lo scrupoloso rispetto delle forme di trasparenza e d'imparzialità, queste ultime presidiate dalla disciplina ex art. 12, L. n. 241 del 1990 e all'art. 26, D.Lgs. n. 33 del 2013**. La concessione di contributi/sovvenzioni/altri vantaggi economici, pertanto, nei limiti funzionali predetti, **dovrà essere sempre preceduta da idonee forme di pubblicità e avvenire a valle di procedure competitive**, non potendosi mai tradurre in un soccorso finanziario *tout court* ad un ente terzo. Un'elargizione di denaro può essere erogata tenendo conto delle modalità d'utilizzo delle risorse pubbliche spese, non solo attraverso l'apprezzamento dei processi decisionali ed operativi adottati in concreto, ma anche attraverso

un'idonea documentazione giustificativa a supporto, fermo restando che mai vi potrà essere una discrasia tra entrate e spese.

#### **Corte dei conti-Lombardia, delibera 8 maggio 2019, n. 164**

La cessione gratuita (donazione modale) di beni pubblici, di norma, non è consentita perché incompatibile coi principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A. Appartiene dunque esclusivamente alla responsabilità e alla competenza dell'Amministrazione la rigorosa valutazione in concreto (e in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all'idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dall'ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico. Inoltre, la motivazione dovrà dare conto dell'assenza di altre opzioni che potrebbero consentire il raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito dal comune nell'ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell'Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene).

#### **Corte dei conti-Calabria, delibera 30 luglio 2020, n. 161**

Il giudice contabile si esprime sulla contribuzione del Comune al canone locazione a favore delle forze armate.

#### **Corte dei conti-Piemonte, delibera 16 aprile 2020, n. 37**

Il contributo erogato ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012, qualora sussistano le condizioni per il ricorso alla possibilità ivi prevista di contribuire al pagamento dei canoni di locazione di un immobile privato adibito ad uso caserma, è da considerarsi come una spesa ricorrente, con la conseguente necessità di trovare copertura a tale spesa con le entrate correnti degli esercizi di competenza dei rispettivi canoni da corrispondere per la durata del contratto; tipologia di spesa non ricompresa tra quelle per cui vi è possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi del richiamato art. 187 del TUEL.

#### **Corte dei conti-Trentino Alto Adige-Trento, delib. 28 gennaio 2020, n. 2**

La Sezione ritiene legittimo e quindi possibile che il Comune preveda nel proprio regolamento per la concessione di contributi una disposizione diretta a disciplinare in linea generale criteri e modalità da osservare per l'adozione dei provvedimenti di erogazione di sovvenzioni a soggetti chiamati a svolgere servizi pubblici o, comunque, d'interesse per la collettività di riferimento, per finalità direttamente ascrivibili ai fini istituzionali perseguiti dall'Ente.

#### **Corte dei conti-Piemonte, delibera 31 gennaio 2020, n. 16**

Gli enti pubblici, fra i quali i comuni, hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse. Le finalità istituzionali concernenti la gestione dei beni

pubblici sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative da cui si evince la necessità che la gestione dei beni pubblici e la relativa cessione, sia orientata al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell'interesse pubblico. Costituiscono corollario di tale principio le norme contenute nell'art. 3, comma 1, R.D. n. 2440/1923, nell'art. 12, comma 2, L. n. 127/1997, nel D.L. n. 351/2001, nell'art. 3, comma 18, L. n. 350/2003, nell'art. 58, D.L. n. 112/2008, nell'art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013, nonché i criteri di valutazione e contabilizzazione dei beni. **Conseguentemente, la possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione** che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione realizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico.

### **Corte dei conti-Lombardia, delibera 3 agosto 2020, n. 100**

**La Corte ha ritenuto che, in linea generale, le società *in house* possano porre in essere negozi a titolo gratuito o liberale, sempre che siano volti alla realizzazione di un interesse, patrimonialmente valutabile, rientrante nell'oggetto sociale; tuttavia, compete esclusivamente all'ente socio valutare la rispondenza dell'atto dispositivo all'oggetto sociale e la compatibilità con la specifica destinazione impressa dalla società** alle somme oggetto di liberalità in favore dei comuni soci.

### **Corte dei conti-Molise, sentenza 16 dicembre 2019, n. 53**

Il legislatore, con l'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, dopo aver ribadito e reso applicabile a tutte le p.a. il disposto dell'art. 12 L. n. 241/1990, ha espressamente imposto alle medesime di pubblicare i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di valore superiore a mille euro, prevedendo altresì che costituisca "condizione legale di efficacia". **Dalla mancata osservanza del disposto della menzionata normativa scaturisce un danno all'erario, per la derivata inefficacia dell'atto** che avrebbe dovuto essere pubblicato e, per conseguenza, per le mancate entrate allo stesso collegato.

### **Sui contributi ai servizi a domanda individuale**

#### **Corte dei conti-Puglia, delibera 25 luglio 2019, n. 76**

**Nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio di trasporto scolastico, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria** purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza.

### **Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera n. 25/SEZAUT/2019/QMIG**

Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Nel rispetto di questi principi, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'amministrazione per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.

### **Corte dei conti-Veneto, delibera 27 novembre 2019, n. 339**

Possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 12, L. n. 241/1990 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle politiche agevolative a favore delle famiglie, per garantire la sostanziale gratuità dei servizi educativi dell'infanzia forniti dagli istituti presenti sul territorio di propria competenza.

### **Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 novembre 2019, n. 427**

Il servizio della mensa scolastica rientra fra i "servizi pubblici a domanda individuale", in presenza dei quali l'ente erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell'utenza; spetta all'ente locale, nell'ambito delle sue scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l'entità dei costi del servizio da coprire mediante il contributo dei fruitori e, in considerazione del fatto che tale contributo può essere anche a carattere non generalizzato e dell'inerenza del servizio mensa con l'effettività del diritto allo studio, statuire come distribuire tale contributo fra i fruitori, potendo erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri secondo tariffe differenziate.

### **Corte dei conti-Calabria, delibera 26 maggio 2020, n. 123**

La Sezione, condividendo quanto affermato dalla Sezione Autonomie della Corte, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG, e tenuto conto dell'art. 3, c. 2, D.L. n. 126/2019, convertito con modificazioni in L. n. 159/2019, ritiene che: i) gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possano dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza; ii) fermi restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio possa anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione

degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.

### **Corte dei conti-Veneto, delibera 26 marzo 2020, n. 34**

La necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l'individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l'utenza del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell'infanzia, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il suo totale esonero.

### **Sulle specifiche sovvenzioni previste dai decreti cura Italia e rilancio**

#### **Corte dei conti-Lombardia, delibera 12 giugno 2020, n. 128**

Il giudice dei conti fornisce l'interpretazione del disposto dell'art. 92, D.L. 18/2020, come convertito dalla L. n. 27/2020, in rapporto alle procedure di liquidazione delle spese previste dall'art. 184 TUEL, in relazione ai corrispettivi da riconoscere ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e di trasporto scolastico, nonché dei servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche del Comune.

#### **Corte dei conti-Umbria, delibera 12 giugno 2020, n. 103**

L'art. 48 del D.L. n. 18/2020, come sostituito dall'art. 109, D.L. n. 34/2020, autorizza le P.A., durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, al pagamento dei gestori privati, sulla base delle risorse disponibili, nei seguenti termini: a) quota parte per l'erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore; b) un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all'atto della ripresa delle normali attività; c) un'ultima quota, a copertura delle spese residue incompressibili, ridotta, per compensazione, da eventuali entrate residue mantenute dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti già incassati.

#### **Corte dei conti-Veneto, delibera 2 novembre 2020, n. 146**

Il giudice dei conti si esprime sulla seguente questione: se "le misure previste dall'art. 48, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riferimento a "servizi educativi scolastici" possano essere adottate da ciascun ente locale anche in ambito di trasporto scolastico, considerata la presenza di norme ristorative specifiche per tale tipologia di servizio (v. art. 229 del D.L. 34/2020) e per le aziende del trasporto e noleggio con conducente, introdotte con il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020". In caso affermativo, "quali criteri debbano essere adottati affinché il riconoscimento di un ristoro risulti conforme ai principi di libera concorrenza e parità di trattamento rispetto a altre tipologie di contratti di servizio ... e non si ponga in contrasto con la disciplina europea sugli "aiuti di Stato", peraltro citata dall'art. 92, comma 4 bis del D.L. n. 18/2020".

### **Corte dei conti-Veneto, delibera 3 novembre 2020, n. 147**

La richiesta di parere concerne la corretta interpretazione delle norme contenute nei D.L. n. 18/2020 e 34/2020 che dispongono in materie di sostegno economico spettante ai gestori dei servizi di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare il Comune ha formulato tre quesiti specifici in relazione: 1) alla legittimità o meno - alla luce dell'art. 92, comma 4-bis, L. n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 109, D.L. n. 34/2020 - della corresponsione ai gestori del servizio di trasporto scolastico dell'intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18.5.2020 come da loro richieste; 2) alla legittimità - considerata la nota dell'Anci Veneto - della corresponsione unicamente al gestore del servizio di trasporto scolastico di un "contributo a copertura delle spese residue incomprimibili"., e dell'applicazione unicamente degli artt. 184 Tuel e 107, D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli altri gestori di servizio interrotti durante il lockdown (quali ad esempio fornitori del servizio di mensa scolastica, del servizio di pulizia degli impianti sportivi ecc.), prefigurando un'indebita disparità di trattamento; 3) alla condivisibilità del percorso logico seguito da Anci Veneto per giungere a siglare un accordo con i rappresentanti delle aziende di trasporto per l'erogazione del contributo fissato nella misura del 40% del corrispettivo pattuito. Il quesito 3) è esposto solo in caso affermativo ed in subordine al precedente quesito n. 2). Il parere è reso solo per i quesiti 1 e 2.

### **Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 18 febbraio 2021, n. 20**

Il giudice dei conti si esprime sulla possibilità di revisione del contratto d'appalto di servizio di trasporto scolastico per i maggiori costi derivanti dalle attività aggiuntive di igienizzazione richieste dalle normative di prevenzione della diffusione dell'infezione da Sars-cov2: premesso un richiamo in generale alle norme di sostegno al trasporto scolastico per i minori ricavi del servizio a causa del diffondersi dell'epidemia, la Corte indica il perimetro normativo di riferimento per il quesito posto dall'ente, costituito dall'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett. c), per cui, come stabilito anche in due delibere Anac con riferimento a servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere nonché a servizi di ristorazione, i contratti d'appalto possono essere modificati ove siano soddisfatte le condizioni, richiamate dalla norma, della sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice - nelle quali rientrano anche nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti - nonché della non alterazione della natura generale del contratto.

### **Sulle spese non ricorrenti**

La spesa per il mantenimento di minori in casa-famiglia, posta a carico del Comune con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, ha carattere di "spesa corrente a carattere non permanente", ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL, e può trovare copertura anche con l'utilizzazione dell'avanzo libero di amministrazione dell'esercizio precedente, nel rispetto dei limiti, anche temporali, delineati dall'art. 187 TUEL.

*Corte dei conti-Lazio, delibera 30 luglio 2019, n. 83*

### **Su baratto amministrativo e modalità alternative di pagamento**

#### **Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera n. 2/SEZAUT/2020/QMIG**

La disciplina del baratto amministrativo, prevista dall'art. 190 del d.lgs. n. 50/2016, non è suscettibile d'interpretazione analogica e può essere applicata alle sole ipotesi di riduzione e/o estinzione di crediti di natura tributaria; unico ulteriore spiraglio di applicazione possibile, nell'ambito della discrezionalità degli enti territoriali, riguarda le "prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost.", ovvero quelle entrate che, pur non avendo espressamente natura tributaria, sono imposte unilateralmente dall'Amministrazione (ad esempio, il Cosap, canone per l'occupazione di suolo pubblico).

#### **Corte dei conti-Molise, delibera 13 marzo 2020, n. 15**

Esclude l'applicazione dell'istituto della *datio in solutum* (art. 1197 c.c.) alle obbligazioni tributarie, con particolare riferimento al pagamento dei tributi locali.

#### **Corte dei conti-Piemonte, delibera 14 aprile 2020, n. 35**

La Sezione rappresenta che l'ordinamento, in via generale, disciplina l'ipotesi di *datio in solutum* nell'art. 1197 c.c., in base al quale "il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore lo consenta". L'obbligazione tributaria deve rispettare propri principi, quali: quello di legalità di cui all'art. 23 Cost., di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (da cui derivano i precetti dell'universalità, della progressività, nonché dell'uguaglianza del carico tributario), a cui si ricollega il principio d'imparzialità ex art. 97 Cost.. Deve essere il legislatore a disciplinare le fattispecie di tributo alle quali è possibile adempiere mediante prestazioni diverse dall'esatto adempimento. A tal fine, il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di adempimento mediante *datio in solutum*, per le imposte sui redditi con l'art. 28-bis, D.P.R. n. 602/1973, e, per l'imposta sulle successioni e donazioni, nell'art. 39, D.Lgs. n. 346/1990, in entrambi i casi in materia di beni culturali. Va osservato che l'istituto disciplinato dall'art. 1197 c.c. non va confuso con la compensazione, ex art. 8, comma 1, L. n. 212/2000. Conseguentemente, in assenza di una normativa specifica al riguardo, relativa ai tributi locali, non è possibile il ricorso generalizzato all'istituto della *datio in solutum*.



## **Sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità a restituzione pluriennale e ripiano degli eventuali disavanzi**

### **Corte dei conti-Piemonte, delibera n. 70/2020/SRCPIE/PRSE**

Nei bilanci degli enti locali, soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ex D.L. 35/2013, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, d'importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato d'amministrazione come quota accantonata ex art. 187 TUEL. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. Per evitare che l'utilizzo del fondo di sterilizzazione possa produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente, l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. In conformità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, gli Enti che non avessero proceduto fin dall'inizio ad operare una sterilizzazione delle somme introitate a titolo di anticipazioni di liquidità ed avessero poi proceduto alla costituzione del fondo e al relativo accantonamento, non possono sottrarsi al criterio generale e inderogabile della necessità del recupero del disavanzo.

### **Corte dei conti-Molise, delibera 13 luglio 2020, n. 44**

La Sezione, nel merito della richiesta (modalità di ripiano/riparto dei disavanzi così come rideterminati a seguito della Sentenza costituzionale n. 4/2020 immediatamente vincolante), ricorda che l'art. 39-ter, comma 1, D.L. n. 162/2019, esclude la necessità di comparare i risultati di amministrazione relativi al 2019 e agli esercizi precedenti tenendo conto, per tutti gli esercizi interessati, del maggiore accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità conseguente alla sentenza della C. Cost. n. 4/2020. Tale limitazione dell'accantonamento del fondo anticipazione di liquidità (col conseguente obbligo di calcolare l'eventuale peggioramento del disavanzo in relazione alla quantificazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 originariamente approvata dall'ente) al solo esercizio 2019 non integra una violazione del giudicato costituzionale, tenuto conto del principio generale di continuità degli esercizi finanziari. L'art. 39-ter, comma 3, D.L. n. 162/2019, trova la sua ratio nella necessità di "sterilizzazione" espressa degli effetti delle anticipazioni di liquidità in sede di contabilizzazione annuale delle quote capitali rimborsate negli esercizi successivi a quello del loro accertamento, operando parallelamente ai meccanismi contabili che, negli esercizi in cui sono stati accertati gli importi, hanno consentito di escludere effetti in termini di maggiori stanziamenti di spesa o di miglioramento del risultato di amministrazione. Le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo disciplinate dall'art. 39-ter, comma 2, impongono di distinguere i casi in cui l'importo del disavanzo (emerso o peggiorato nel 2019) risulti inferiore o pari all'incremento dell'accantonamento



al fondo anticipazione di liquidità” da quelli in cui tale limite sia superato. In tale ultima ipotesi, la quota di disavanzo aggiuntiva - non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall’art. 39-ter - sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano (di regola triennale ex art. 188 TUEL) e connessa quantificazione, coesistendo con la quota quantificata e da ripianare ai sensi del citato c. 2 (concorrendo altresì, in caso di peggioramento di un disavanzo già accertato nel 2018, con le quote di recupero di tale originario disavanzo ancora non ripianate).

### **Sulla rinegoziazione dei mutui**

#### **Corte dei conti-Campania, delibera 13 luglio 2020, n. 96**

La rinegoziazione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le p.a. debentrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, in quanto a ciò tenuti in virtù del generale principio di leale cooperazione; le operazioni di rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione; in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119, comma 6, Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa: in tale caso, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza d’illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che s’interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.

### **Sulla qualificazione come indebitamento della delegazione di pagamento**

#### **Corte dei conti-Liguria, delibera 6 luglio 2020, n. 63**

L’assimilazione di una delegazione di pagamento a una garanzia personale, ai fini del rispetto delle norme di finanza pubbliche imposte agli enti territoriali (fra cui i limiti quantitativi all’indebitamento delle regioni, ex art. 162, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011), va effettuata sulla base del contenuto negoziale delle clausole presenti nei contratti o negli atti negoziali intercorrenti fra le parti (delegante, delegato e delegatario). In aderenza agli artt. 1268 e 1269 c.c., nonché agli orientamenti desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la “delegazione di debito” (delegatio promittendi) aggiunge un nuovo debitore (delegato), con posizione di obbligato, accanto al debitore originario (delegante), in modo da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la “delegazione di pagamento” ha mera funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario.